

Cass. civ., Sez. lavoro, (data ud. 27/11/2001) 27/11/2001, n. 14957

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › *Malattia e invalidità*

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -

Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -

Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DEI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIMMAUDO GIOVANNI, BRONDI GIACOMO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TELECOM ITALIA SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 109/98 del Tribunale di MASSA, depositata il 26/02/98 R.G.N. 3838/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 20 dicembre 1994 Roberta Dei proponeva appello avverso la sentenza n. 430/94 del pretore di Massa,

il quale aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere - da parte della Sip (successivamente Telecom) sua datrice di lavoro - il permesso retribuito per cure termali, per gli anni 1992 e 1993 (corrispondenti a complessivi 20 giorni), nonostante la certificazione medica della USL, competente avesse rimarcato l'indilazionabilità delle cure.

L'appellante sosteneva la legittimità della documentazione prodotta al fine di usufruire di un periodo extraferiale per cure termali, ovvero la relativa indennità sostitutiva nella misura di 462.000 lire.

Costituitasi in giudizio, la Soc. Telecom Italia S.p.A. invocava il rigetto delle domande e il Tribunale di Massa Carrara, con sentenza del 26 febbraio 1998, confermava la decisione pretorile, compensando le spese del grado tra le parti.

Osservava il Giudice del gravame che la documentazione prodotta dalla ricorrente non rispondeva ai requisiti prescritti dall'art. 13, comma 3, della [legge 11 novembre 1983, n. 638](#) e dell'[art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), i quali subordinano la concessione del permesso retribuito per cure termali ad una certificazione medica specialistica personalizzata, con necessaria correlazione tra la patologia del paziente e l'efficacia di un trattamento termale tempestivo. Nel caso di specie, il medico curante della Dei si era limitato a riempire il modulo prestampato senza attestare motivatamente che la fangoterapia e la balneoterapia non erano differibili al periodo feriale. Del resto - avvertiva il Tribunale - la natura di ordine pubblico della normativa impone la completezza della prescrizione medica al momento del rilascio del certificato e toglie al datore di lavoro ogni discrezionalità nell'accogliere o meno la domanda (cita [Cass., 9 dicembre 1991, n. 13245](#)).

Avverso detta sentenza la Dei propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Deducendo la violazione e falsa applicazione della [legge 11 novembre 1983, n. 638](#), la ricorrente denuncia l'erronea lettura, da parte del Tribunale, della documentazione medica prodotta in giudizio. In effetti, la cura termale le era stata prescritta su moduli prestampati appositamente utilizzati dalla USL per la circostanza, e, per il 1993, tale modulo era supportato da specifica e personalizzata certificazione medica. Dal prestampato si evinceva il sussistere della patologia (cevicoalgia e lombosciatalgia destra in osteoartrosi cervico-lombare, l'indispensabilità terapeutica delle cure termali, nonché la necessità che le stesse fossero effettuate con tempestività. Del resto - aggiunge la ricorrente - il prestampato era creato appositamente dalla USL in ragione delle richieste di cure termali con riferimento alle patologie richiamate ed elencate minuziosamente nel [d.m. 12 agosto 1992](#).

Il ricorso non merita accoglimento,

Va premesso che l'[art. 13, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modifiche, nella [L. 11 novembre 1983, n. 638](#) dispone: "Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unità sanitaria locale ovvero, limitatamente al lavoratori avviati alle cure dall'Inps e dall'Inail, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti".

Trattasi di una normativa, come già puntualizzato da questa Corte (sent., 14 maggio 1991, n. 5364), di ordine pubblico economico, in quanto finalizzata al ridimensionamento della spesa sanitaria, alla riduzione del costo del lavoro ed al contenimento del fenomeno dello assenteismo, causato dal precedente indiscriminato ricorso al c.d. termalismo

sociale. In precedenza, allo stesso scopo, il legislatore era intervenuto vietando, con l'[art. 1](#), primo comma, lett. a), ultimo alinea, del [D.L. 25 gennaio 1982, n. 16](#) (testo sostituito con l'[articolo unico](#) della [legge 25 marzo 1982, n. 98](#)) la concessione di congedi straordinari ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche, con disposizione drastica, della quale la Corte Costituzionale non aveva mancato di sancire la illegittimità costituzionale ([Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 559](#)).

Viceversa, l'[art. 13](#) in esame ha conservato l'impostazione tradizionale che riconduce l'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali, alla tutela dell'[art. 2110](#) c.c., alle condizioni e nei limiti che lo stesso [art. 13](#) circoscrive in maniera più restrittiva. Essa si configura quindi come una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non imputabile, legata, mediante un nesso di causalità mediato e indiretto, a uno stato patologico che richiede, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, la sottoposizione a cure idrotermali del lavoratore, con il conseguente diritto, negli stessi limiti, dello stesso prestatore al relativo trattamento economico ([Cass., Sez. Un., 17 ottobre 1988, n. 5634](#) e [18 novembre 1988, n. 6248](#); [Cass., 15 ottobre 1998, n. 10206](#)).

Tale ricostruzione dogmatica è stata condivisa dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del citato [art. 13](#), poiché la norma impugnata, nella prevalente interpretazione della Corte di cassazione, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati il diritto alla retribuzione nei periodi extra-feriali di cura idrotermale, in quanto consente di ricomprendere nel concetto di malattia tutelabile ex [art. 2110](#) c.c. anche le affezioni per le quali sia accertata l'esigenza effettiva di cure idrotermali ([Corte Cost., n. 559/1987](#) cit.).

Per quanto riguarda più specificamente il rapporto tra le cure idrotermali e le ferie, questo va affrontato in termini analoghi a quello dell'effetto sospensivo della malattia, e cioè valutando la compatibilità dell'esecuzione delle cure idrotermali con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie, tenendo presente, nel caso delle cure idrotermali, le caratteristiche della maggior parte delle affezioni per cui esse risultano appropriate e, soprattutto, le peculiari connotazioni modali delle relative terapie, le quali comportano che in diverse situazioni non si determina una compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali ([Corte Cost., 19 giugno 1990, n. 298](#)).

Da ciò deriva - come questa Corte ha pure avuto modo di puntualizzare ([Cass., 29 marzo 1999, n. 3028](#); [Cass., 14 giugno 1999, n. 5898](#) ed altre) - che il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'[art. 2110](#) c.c. e della disciplina introdotta dalle leggi n. 526 del 1982 (art. 4) e n. 638 del 1983 (art. 13), durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino in concreto incompatibili con le ferie - anche in considerazione della prossimità del relativo periodo - oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti ([Cass., 16 dicembre 1991, n. 13526](#)).

Come risulta da quanto precede, la giurisprudenza di questa Corte si è andata affinando lungo due direttrici, una relativa ai requisiti formali dell'attestazione medica circa la validità terapeutica o riabilitativa delle cure mediche prescritte e la loro indifferibilità, l'altra concernente gli aspetti sostanziali della fruizione delle cure termali in ragione della loro normale compatibilità con il godimento delle ferie annuali.

Orbene, a parte quest'ultimo aspetto - il quale non viene in discussione nel presente giudizio - questa Corte ha più

volte precisato che l'attestazione medica deve contenere una espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze terapeutiche e riabilitative derivanti da uno stato patologico in atto (conf. [Cass., 19 febbraio 1998, n. 1746](#), [Cass., 28 marzo 1997, n. 2823](#)), di tal che non sarebbe sufficiente una mera attestazione, con formula stampigliata, della sussistenza del requisito clinico e medico legale previsto dalla normativa (cfr. [Cass., 7 dicembre 1991, n. 13173](#) e [Cass., 9 dicembre 1991, n. 13245](#)).

Nel caso di specie, correttamente il giudice di secondo grado ha rilevato come le certificazioni rilasciate dal sanitario della ricorrente non rispondono ai requisiti prescritti dalla normativa richiamata, essendosi egli limitato a riempire moduli prestampati senza attestare che la fangoterapia o la balneoterapia non potevano essere differite al periodo feriale, indicandone le ragioni della maggior efficacia della cura anticipata in relazione alle patologie riscontrate a carico della paziente. Né tale carenza di contenuto può essere validamente compensata attraverso l'apposizione sul certificato della sola espressione "indilazionabile", non corredata delle ragioni specifiche che impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione alla cadenza (già prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale.

Né può ritenersi - come giustamente avvertito dal Tribunale - che l'indifferibilità sia "in re ipsa", atteso che, come già rilevato dalla resistente nel grado di appello, il ccnl di categoria prevede che "nessun periodo dell'anno è escluso, in via generale, per il godimento delle ferie" (art. 10, nota 5), sicché è pacifico che l'utilizzo di una quota di ferie in qualunque periodo dell'anno, per cure termali, viene considerata dall'ordinamento come la regola, che resta derogabile solo quando le cure risultino in concreto incompatibili con le ferie, oppure quando, pur essendo compatibili, non possono essere differite per il periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro.

Per le ragioni esposte il ricorso non può essere accolto, mentre nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non essendovi stata costituzione della società intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 NOVEMBRE 2001.